

CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04

NUMERO ISTANZA

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Viale M.Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino, in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa del GSE, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

e

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, partita IVA
....., codice fiscale, in seguito denominato/a per brevità "**Produttore**"

Per le persone giuridiche/soggetti pubblici/condomini di unità abitative e/o di edifici:

..... con sede in, Comune di Partita IVA, rappresentata
da, nato a, il, Codice fiscale, nella qualità di
....., nel seguito denominata/o brevemente "**Produttore**",

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premessi che

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito D.Lgs 387/03), all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito L. 239/04) all'articolo 1, comma 41, prevede che l'AEEG determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- l'AEEG, con propria delibera n. 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della L. 239/04;
- la delibera AEEG n. 280/07 assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra i Produttori e il sistema elettrico, sia per la compravendita dell'energia di cui al precedente punto, sia per la gestione dei relativi servizi di trasporto e di spacciamento in immissione;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 280/07 prevede che il GSE stipuli con il Produttore una Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07 specifica che la Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica sostituisca ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di spacciamento e di trasporto in immissione;
- l'articolo 3, comma 6, della delibera AEEG n. 280/07 prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni tra Produttori e GSE;
- il Produttore esercisce l'impianto [tipologia impiantistica] alimentato da [fonte primaria] denominato, codice CENSIMP, ubicato nel Comune di, di potenza installata pari a kW e a kVA, e che tale impianto si configura come [programmabile/non programmabile] ai sensi della delibera AEEG n. 111/06;
- il Produttore ha presentato istanza al GSE per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della L. 239/04, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07;
- l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e/o all'articolo 1, comma 41 della L. 239/04, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza;

- il punto 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 prevede che i produttori aventi la titolarità o la disponibilità delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, come opportunamente individuate dal GSE, siano tenuti a consentire al GSE l'acquisizione, direttamente dai sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella titolarità del produttore, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica e consentire l'accesso sui siti in cui sono localizzate le medesime unità per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione in tempo reale, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria;
- il punto 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 prevede la possibilità di risolvere le convenzioni sottoscritte dal produttore con il GSE in riferimento alle unità produttive di cui all'articolo 5 della delibera ARG/elt 4/10 in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna, il GSE provvede ad applicare le modalità previste dai punti 1, 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 5/10;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Produttori in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della del. AEEG 280/07, il GSE ha pubblicato e mantiene aggiornato sul proprio sito internet (www.gse.it) il documento Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF) in cui vengono disciplinati i criteri di remunerazione dell'energia e le modalità per la fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui ai successivi Articoli 4, 5, 6 e 7. In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione dei dati commerciali, ivi inclusi i dati propedeutici alla fatturazione; c) di fatturazione e pagamento;
- il GSE, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 281/2012/R/efr e della deliberazione 493/2012/R/efr, svolge le attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento ed ha piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete attraverso la partecipazione al "Mercato del Giorno Prima" e al "Mercato Infragiornaliero";
- ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, il GSE applica ai Produttori:
 - i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dal documento "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero" (di seguito Regole Tecniche) definito dal GSE e pubblicato sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;
 - i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e dall'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07 come modificata dalle deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr e dalle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;
- al fine di imputare ai Produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr è definito dal GSE e pubblicato sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della L. 239/04, prodotta ed immessa in rete dall'impianto di cui in premessa, nonché delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.

Articolo 2

Consegna dell'energia elettrica al GSE

- 2.1 L'energia elettrica oggetto della presente Convenzione è l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete al netto dell'eventuale energia ceduta nell'ambito delle convenzioni pluriennali richiamate dall'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della L. 239/04. Tale energia elettrica si considera consegnata al GSE in corrispondenza del punto di connessione con la rete elettrica di competenza del [denominazione del gestore di rete], sito nel Comune di alla tensione nominale di ... kV.

- 2.2 Il Produttore ha il dovere di osservare le norme contenute nel regolamento di esercizio sottoscritto per l'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica. In caso di inosservanza di quanto sottoscritto, la responsabilità permane esclusivamente in capo al medesimo Produttore.
- 2.3 Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete, sono oggetto di separati accordi commerciali non intercorrenti con il GSE e non regolati dalla presente convenzione.
- 2.4 Ai fini della remunerazione, l'energia elettrica immessa in rete ed oggetto della presente Convenzione è incrementata, nel caso di punti di immissione in bassa e media tensione, di un fattore percentuale secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 6, lettera a), dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 **Obblighi dei produttori**

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della delibera AEEG n. 280/07, il Produttore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche predisposte dal GSE.
- 3.2 La presente Convenzione non esenta il Produttore dal rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
- 3.3 Il Produttore si impegna a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi altro elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e della fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione.
- 3.4 Nel caso di impianti di potenza installata superiore a 20 kW, il Produttore trasmette su richiesta del GSE, copia delle dichiarazioni di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza, riferite ad uno o più anni di produzione.
- 3.5 Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 3.6 Il Produttore è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.
- 3.7 Nel caso di impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE, tramite il portale informatico, il programma di immissione dell'energia riferito a ciascuna ora dell'anno. Tale programma può essere modificato dal Produttore entro le ore 17 del secondo giorno antecedente a quello al quale si riferisce. Il GSE, in assenza del programma di immissione, procede ad assumere un programma di immissione pari a zero al fine della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr.
- 3.8 Nel caso di impianti di potenza apparente nominale elettrica uguale o superiore a 10 MVA - alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente per quest'ultima agli impianti ad acqua fluente - la cui energia viene ritirata come eccedenza, il Produttore è tenuto a trasmettere al GSE entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente, relativi alla quantità di energia elettrica autoconsumata nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, del titolo di autoproduttore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 79/99.
- 3.9 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr, il Produttore è tenuto a trasmettere secondo le modalità indicate dal GSE all'interno del documento DTF, i dati necessari ai fini della previsione e della programmazione dell'energia elettrica immessa in rete così come descritti all'interno delle Regole Tecniche pubblicate sul sito del GSE.
- 3.10 Il Produttore, qualora il GSE lo ritenga opportuno per la corretta gestione del proprio sistema di previsione e programmazione, è tenuto a consentire la telelettura dei dati di produzione e, ove disponibili, l'acquisizione dei dati di fonte primaria, consentendo al GSE anche l'accesso al sito in cui è localizzato l'impianto.

Articolo 4
Prezzi di ritiro dell'energia

- 4.1 I prezzi riconosciuti dal GSE al Produttore, per il ritiro dell'energia oggetto della presente Convenzione, sono definiti dagli articoli 6 e 7 dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5
Corrispettivo a copertura dei costi del GSE per l'accesso al regime di ritiro dedicato

- 5.1 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera e) dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07 come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi è definito dal GSE nell'ambito delle Regole Tecniche e pubblicato sul proprio sito internet, previa approvazione da parte dell'AEEG, al fine di allocare ai produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia.
- 5.2 Eventuali aggiornamenti del suddetto corrispettivo potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG.

Articolo 6
Corrispettivi per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero

- 6.1 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b) e all'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07 come modificata dalle deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr, il GSE, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, applica al Produttore i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG.
- 6.2 Eventuali aggiornamenti delle Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG.

Articolo 7
Corrispettivi di sbilanciamento

- 7.1 Ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, il GSE applica al Produttore i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 280/07, come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG.
- 7.2 Eventuali aggiornamenti delle Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'AEEG.
- 7.3 Per ciascun periodo di riferimento la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento tra le Parti è soggetta ai conguagli previsti dal Testo Integrato del Settlement e dalle Regole Tecniche.

Articolo 8
Misura dell'energia

- 8.1 Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito, "responsabile della AdM" e AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure (di seguito "responsabile della misura"), sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'AEEG in materia di misura dell'energia elettrica.
- 8.2 Il GSE utilizza, ai fini della remunerazione dell'energia di cui all'Articolo 4 e della determinazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione, i dati resi disponibili dal responsabile della misura, così come previsto all'articolo 13, commi 1 e 2, della delibera AEEG n. 280/07.
- 8.3 In presenza di AdM consultabili in via telematica nella responsabilità del Produttore, il medesimo è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica (c.d. "telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 9
Fatturazione e pagamenti

- 9.1 Sono oggetto di "fatturazione attiva" da parte del Produttore la valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente Articolo 4 e, laddove previsto, i corrispettivi di cui ai precedenti Articoli 6 e 7.

- 9.2 Sono oggetto di “fatturazione attiva da parte del GSE” il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi di cui al precedente Articolo 5 e, laddove previsto, i corrispettivi di cui ai precedenti Articoli 6 e 7.
- 9.3 La periodicità di fatturazione delle partite economiche relative a tutti i corrispettivi succitati è mensile. Qualora le Parti lo ritengano opportuno potranno concordare una soglia minima per poter procedere alla fatturazione.
- 9.4 Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 della presente Convenzione, il GSE, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza del ritiro – fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all’articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure – rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale delle partite.
- 9.5 Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 6 e 7 della presente Convenzione, il GSE, entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro – fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all’articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure – rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale dei corrispettivi di sbilanciamento.
- 9.6 Nei casi sopra richiamati di mancata comunicazione delle misure di cui all’articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07 il GSE si impegna a inviare un sollecito al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore.
- 9.7 Ai fini della fatturazione attiva da parte del Produttore il GSE pubblica sul portale informatico un progetto di fattura basato sulle partite commerciali che il Produttore deve completare inserendo la “data” e il “numero fattura” che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura.
- 9.8 La fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 della presente Convenzione deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.
- 9.9 La fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 6 e 7 della presente Convenzione deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.
- 9.10 Le fatture emesse dalle parti con modalità diverse da quelle precedentemente descritte e dettagliatamente regolate nella DTF, non saranno accettate dalla controparte.
- 9.11 Il termine di scadenza delle fatture (“Data di pagamento”) emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 della presente Convenzione è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all’emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
- 9.12 Il termine di scadenza delle fatture (“Data di pagamento”) emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui agli Articoli 6 e 7 della presente Convenzione è fissato al 20° giorno lavorativo del terzo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all’emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
- 9.13 Le Parti si impegnano reciprocamente a provvedere alla regolazione dei conguagli dei corrispettivi di cui agli Articoli 4, 5 e 7 che si rendessero necessari successivamente alla chiusura della presente Convenzione per effetto di eventuali rettifiche delle misure dell’energia elettrica comunicate dal gestore di rete o di conguagli previsti dal Testo Integrato del Settlement e dalle Regole Tecniche.
- 9.14 Il GSE si riserva la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Produttore eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto anche per diverso titolo.
- 9.15 Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 nr. 602 in materia di verifica Equitalia.

Articolo 10

Cessione dei crediti e pagamenti

- 10.1 I crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.
- 10.2 Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF. Il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute e in scadenza, e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima della "Data di pagamento".
- 10.3 In particolare alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante sarà oggetto di:
- a. pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più convenzioni analoghe alla presente, relative a diversi impianti;
 - b. pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nelle proprie fatture.

Articolo 11

Ritardato pagamento

- 11.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.
- 11.2 La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano (attualmente alla pagina "ATICEFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.
- 11.3 In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il Sole 24 Ore").
- 11.4 In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.
- 11.5 Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 12

Comunicazioni

- 12.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese in forma scritta e/o, ove espressamente previsto, tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE.
- 12.2 Il GSE non è responsabile per eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a mancate, errate e/o ritardate comunicazioni da parte del Produttore, ivi incluse quelle di cui all'Articolo 3 della presente Convenzione.

Articolo 13

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 13.1 Il GSE si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, anche al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, commi 1 e 2 della delibera AEEG n. 280/07 nonché delle informazioni trasmesse al fine di installare gli apparati e implementare i sistemi funzionali alle attività di miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
- 13.2 Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.Lgs 28/11, i controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso di tali attività il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente

tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.

- 13.3 E' fatto obbligo al Produttore di adottare le misure necessarie affinché le attività di verifica, controllo e sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.
- 13.4 Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica, controllo e sopralluogo, verrà segnalata all'AEEG per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che il Produttore abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.Lgs 28 marzo 2011, n. 28.

Articolo 14

Decorrenza e durata della Convenzione

- 14.1 La presente Convenzione ha decorrenza dal .../.../... e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo quanto previsto al successivo Articolo 15 o salvo recesso del Produttore da comunicarsi al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza della Convenzione.
- 14.2 In caso di recesso anticipato in corso d'anno, il GSE potrà attivare una nuova Convenzione per il ritiro dedicato dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.

Articolo 15

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

- 15.1 La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n.159.
- 15.2 Nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nel caso di azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o nel caso di provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, nonché di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti i diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti, di quanto indebitamente percepito dal Produttore.
- 15.3 Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.
- 15.4 Il recesso dalla presente Convenzione è subordinato in ogni caso alla valutazione da parte del GSE della situazione creditoria e debitoria relativa a tutti i rapporti contrattuali in essere tra le Parti ed eventualmente, su richiesta del medesimo GSE, alla costituzione di una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli adempimenti di cui all'Articolo 9, comma 13 per un periodo pari almeno ai diciotto mesi successivi alla data di efficacia del recesso.
- 15.5 In luogo della garanzia di cui al comma 15.4, il Produttore può optare per la sospensione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, dell'erogazione dei corrispettivi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 a decorrere dal secondo mese antecedente alla data di efficacia del recesso dalla presente Convenzione e fino al raggiungimento del termine dei diciotto mesi successivi alla medesima data.
- 15.6 Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di ritiro dedicato, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ex art. 1456 c.c.

Articolo 16

Foro competente

- 16.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

Accordi modificativi e rinvio

- 17.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

- 17.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti faranno espresso rinvio alle deliberazioni richiamate nella presente Convenzione e loro s.m.i., alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica, all'altra normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 17.3 Il GSE si riserva di modificare le clausole della presente Convenzione in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati alla delibera AEEG 280/07, ferma restando la possibilità per il Produttore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 15.
- 17.4 Il Produttore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Roma, li --/--/----

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

il Produttore

Gerardo Montanino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93, convalidata digitalmente.

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 2 “Consegna dell'energia elettrica al GSE”, Articolo 3 “Obblighi dei produttori”, Articolo 4 “Prezzi di ritiro dell'energia”, Articolo 5 “corrispettivi a copertura dei costi del GSE per l'accesso al regime di ritiro dedicato”, Articolo 6 “Corrispettivi per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero”, Articolo 7 “Corrispettivi di sbilanciamento”, Articolo 8 “Misura dell'energia”, Articolo 9 “Fatturazione e pagamenti”, Articolo 10 “Cessione dei crediti e pagamenti”, Articolo 11 “Ritardato pagamento”, Articolo 12 “Comunicazioni”, Articolo 13 “Verifiche, controlli e sopralluoghi”, Articolo 14 “Decorrenza e durata della convenzione”, Articolo 15 “Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione”, Articolo 16 “Foro competente”, Articolo 17 “Accordi modificativi e rinvio”.

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

il Produttore

Gerardo Montanino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93, convalidata digitalmente.